



Come presentare la denuncia per stalking

Autore : Antonio Ciotola

Data: 02/06/2017

La querela va proposta entro sei mesi e la remissione può essere fatta solo davanti al giudice. Cosa è e quando si configura il reato di atti persecutori.

Il reato di **stalking**, ovvero **quello di atti persecutori [1]** (con questo nome è inserito nel codice penale) rientra, con alcune particolarità, nella categoria dei reati perseguibili a **querela** di parte. Si tratta, però, di una **querela** sottoposta a diversi termini di proposizione rispetto a quella, per così dire, ordinaria.

La **querela per stalking** va proposta, infatti, nel **termine di sei mesi** (in via ordinaria la querela va presentata in tre mesi) e, a differenza degli altri reati per i quali è prevista la **remissione [2]** nel caso degli **atti persecutori** il «ritiro» della querela può avvenire solo davanti al giudice. La **querela** è irrevocabile se le reiterate **minacce** sono **gravi** o se sono state commesse con l'uso delle armi o da persona travisata. Non è necessaria la **querela** e si procede di ufficio **[3]** se vittima del reato è un minore o una persona disabile o se il reato di stalking è connesso con un altro reato per il quale si deve procedere di ufficio.

La possibilità di **remissione** solo processuale (cioè davanti al giudice) ha lo scopo di consentire alla autorità giudiziaria di valutare le reali ragioni che inducono la vittima a rinunciare alla azione nei confronti dello **stalker**. La volontà di rimettere la querela, infatti, potrebbe essere stata determinata anche da ulteriori - e più gravi - fatti illeciti commessi dal molestatore per indurre la vittima al compimento di un atto da questa, in realtà, non voluto.



Quando si configura lo stalking?

Con una certa semplificazione possiamo scrivere che si configura il **reato di atti persecutori** quando con **condotte reiterate** (con più di una condotta) si **minaccia** o si **molesta** qualcuno cagionando, in questo modo, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerando il timore per la propria incolumità (o di quella di un prossimo congiunto) oppure tale da costringere la vittima a modificare le proprie pregresse abitudini di vita (es. a non frequentare più determinati luoghi, a non andare più al solito cinema, al solito bar, a non vestire più in un determinato modo).

La pena prevista dalla legge per il reato di **stalking** è quella della **reclusione** da sei mesi a cinque anni. La pena indicata è aumentata se il reato è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è, oppure è stata, legata da relazione sentimentale alla vittima (i cosiddetti ex fidanzati) oppure se è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La **pena** è aumentata fino alla metà se la vittima dello **stalking** è un minore, una donna in stato di gravidanza, una persona con disabilità, o se le minacce sono commesse con l'uso di armi o da persona travisata. In tutte queste ipotesi, è evidente, che la vittima si trova, a causa del suo stato, in condizioni di «**minorata difesa**» che giustificano gli aumenti di pena previsti dalla legge.

La querela per stalking

Prima di scrivere un atto di **querela per stalking** occorre tenere presenti alcune condizioni: **1)** il **termine** entro il quale deve necessariamente essere proposta; **2)** l'inserimento all'interno dell'atto della cosiddetta «**istanza di punizione**» **[4]**.

La **querela** proposta oltre l'indicato termine **[5]** oppure proposta senza la formale «istanza di punizione» è come se non fosse stata proposta non potendosi, sulla base dell'atto così predisposto, processare il responsabile degli **atti persecutori**.

Oltre alla istanza di punizione la querela deve contenere, com'è ovvio, l'illustrazione dei fatti che costituiscono il reato per il quale si è deciso di «**sporgere querela**». La descrizione dei fatti deve essere quanto più specifica e corretta possibile con l'indicazione di ogni circostanza utile alle indagini. Può essere utile, ad esempio, allegare certificazioni mediche attestanti il grave e perdurante stato di ansia, la stampa dei messaggi minacciosi, l'indicazione di testimoni che possano confermare il mutamento delle abitudini di vita (come può essere un'amica che riferisca sul fatto che a causa delle molestie non si frequenta più un determinato luogo abituale).



Il catalogo degli esempi può essere veramente molto ampio perché, in realtà, le **minacce** e le **molestie** possono realizzarsi nei modi più disparati (si può molestare anche soltanto restando per molte ore affacciati alla finestra scrutando il vicino in tutte le sue attività quotidiane); quello che è importante è riuscire, con gli elementi a disposizione, a fornire un contributo alle indagini e degli spunti che possano, in qualche modo, agevolare l'accertamento dei fatti da parte degli inquirenti.

Oltre gli aspetti appena ricordati, la **querela per stalking** non ha caratteristiche particolari che la differenziano da qualsiasi altra querela e può essere presentata sia attraverso gli uffici della polizia giudiziaria (es. carabinieri, polizia) che hanno l'obbligo giuridico di riferire alla Procura della Repubblica territorialmente competente, sia direttamente agli uffici di Procura specificamente dedicati alla ricezione degli atti di querela.

Sotto si riporta uno schema tipo di atto di querela utilizzabile come modello base da integrare secondo le specificità della vicenda.

Note:

[1] Art. 612 bis, cod. pen.

[2] La remissione della querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha sporto la querela dichiara di rinunciare all'azione intrapresa. Per avere efficacia la remissione deve essere accettata espressamente dal querelato.

[3] Per le differenze tra denuncia e querela e reati perseguibili solo a querela e quelli perseguibili di ufficio si veda [reati perseguibili di ufficio e reati perseguibili a querela](#)

[4] Con il termine «istanza di punizione» si intende la espressa richiesta del querelante di processare e punire il colpevole per i reati da questi commessi. In mancanza di espressa «richiesta di punizione» il querelato non potrà essere processato e condannato. Si tratta, in sostanza, di un dato formale che condiziona la possibilità dell'esercizio dell'azione penale.

[5] Cass. Sent. n. 17082 del 05/12/2014 *“Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con “l’evento di danno” consistente nella alterazione*



delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto".